

□ Interrogazione n. 55

presentata in data 10 giugno 2010

ad iniziativa del Consigliere Silvetti

“Mancata costituzione in giudizio della Regione Marche avanti il Consiglio di Stato”

a risposta orale

Premesso:

che il Programma provinciale delle attività estrattive approvato definitivamente con atto di Consiglio provinciale di Ancona n. 14 del 13 aprile 2005 attuava la legislazione regionale in merito;

che il Programma provinciale delle attività estrattive ha come obiettivo a norma dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 71/1997, quello di soddisfare le esigenze del settore produttivo in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente e che pertanto l'ente pubblico opera, nei confronti del programma delle attività estrattive, una valutazione di due interessi pubblici, quello delle esigenze del settore produttivo e quello della tutela ambientale;

Considerato:

che con ricorso avanti al Tar Marche l'Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico - Italia Nostra Onlus, impugnava sia la deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 13 aprile 2005 che la determinazione del Dirigente del Settore VII assetto del territorio e difesa del suolo - Area difesa del suolo Provincia di Ancona n. 470 del 20 settembre 2005 nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1357 del 7 novembre 2005 e tutti gli atti istruttori connessi, limitatamente al bacino estrattivo di Monte Sant'Angelo in Arcevia;

che l'Amministrazione provinciale di Ancona prendeva parte al giudizio di primo grado sostenendo la legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnativa;

che con sentenza n. 1242 in data 7 ottobre 2009 il Tar Marche accoglieva parzialmente il predetto ricorso ed annullava, in parte *de qua*, i provvedimenti impugnati, limitatamente ai bacini di maiolica e scaglia rossa di Monte Sant'Angelo;

che con deliberazione n. 588 del 15 dicembre 2009 la Giunta provinciale di Ancona provvedeva alla costituzione avanti il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione, della sentenza Tar Marche n. 1242/09 (giudizio n. 2865/2010 R.G.);

che nel corso del giudizio d'appello, Italia Nostra Onlus ha notificato atto di appello incidentale nei confronti della Provincia di Ancona, della Regione Marche, del Comune di Arcevia, della R. & V. Mancini e C. sas e Cava Gola della Rossa spa;

Considerato inoltre:

che con il giudizio già comunque espresso con sentenza del Tar Marche su ricorso di Italia Nostra Onlus, di fatto l'intero Piano provinciale delle attività estrattive ha avuto l'effetto immediato della sospensione di tutto il procedimento delle autorizzazioni inerenti la graduatoria sul prodotto estrattivo del calcare, producendo ciò gravi e prorompenti effetti economici ed occupazionali che non possono essere sottovalutati;

che la Regione Marche ha deciso di non costituirsi e resistere avanti il Consiglio di Stato nel giudizio di appello incidentale instaurato a seguito del ricorso di Italia Nostra Onlus;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere quali siano le motivazioni che hanno indotto la Regione Marche a non costituirsi e resistere in giudizio avanti il Consiglio di Stato, alla luce in particolar modo del fatto che questo atteggiamento di “resa” della Regione è una vera e propria “resa sociale”, non certo in linea con l'esigenza di difendere non solo le imprese del settore estrattivo della Provincia di Ancona in questo particolare momento economico, ma anche di tutti quei lavoratori che sono in difficoltà e che aspettano la definitiva decisione sul Piano provinciale delle attività estrattive.